

Glossario

Case rifugio: strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza. Tali strutture hanno l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. Le caratteristiche di tali strutture sono quelle di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'art.3 comma 4 del Dpcm del 234 luglio 2014.

Territorio di competenza della Casa rifugio: si fa riferimento a documenti e/o accordi. Qualora non ci fossero accordi a cui fare riferimento, il territorio di competenza si definisce in base all'estensione del territorio nel quale vengono svolte anche le attività di informazione oltre che alla provenienza prevalente delle donne.

Posti letto autorizzati: posti letto autorizzati in base alla normativa regionale di riferimento.

Posti letto effettivamente utilizzati: posti letto effettivamente attivati, che differiscono da quelli autorizzati perché comprendono anche quelli in emergenza e quelli predisposti per l'accoglienza di minori.

Altre strutture residenziali di accoglienza: si intendono le strutture residenziali non ad indirizzo segreto, le strutture di semi-autonomia, le case appartamento.

Rapporti diretti con altre strutture residenziali di accoglienza: si intende se l'Ente gestore della Casa gestisce anche altre strutture residenziali.

Attività di supervisione: si intende l'attività che si svolge su due livelli: livello tecnico - programmazione, verifica e valutazione delle attività realizzate dalla Casa in conformità agli obiettivi previsti; livello relazionale - analisi ed elaborazione delle dinamiche relazionali interne all'equipe e nella relazione con le donne.

Le figure professionali operanti nelle Case rifugio, che svolgono interventi e impiegano metodologie peculiari e coerenti con l'attività di tali strutture, sono classificabili nelle seguenti voci della **nuova Classificazione delle Professioni CP2011**:

1. **Coordinatrice e/o Responsabile:** dirige grandi strutture dell'amministrazione statale e locale, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, formula proposte e pareri agli organi cui fa riferimento, cura l'attuazione dei programmi e la loro realizzazione, esercitando poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati la responsabilità di progetti nonché le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei risultati raggiunti. Sono compresi in questa voce anche la vice coordinatrice e la vice responsabile.
2. **Operatrice di accoglienza¹:** personale adeguatamente formato per: a) favorire il riconoscimento immediato e l'emersione del fenomeno della violenza contro le donne; b) stabilire un'adeguata relazione con la (potenziale) vittima per evitare la vittimizzazione secondaria; c) garantire la corretta presa in carico e gestione dei casi.
3. **Psicologa:** studia i processi mentali e i comportamenti di individui e di gruppi; diagnostica e tratta disabilità cognitive, problemi e disordini mentali, comportamentali ed emotivi.
4. **Assistente sociale:** assiste e guida individui e famiglie con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento degli obiettivi connessi; aiuta i soggetti con disabilità fisica e mentale ad ottenere i trattamenti adeguati; attiva e certifica procedure finalizzate ad ottenere assistenza pubblica per individui e famiglie.

¹ Per questa definizione si fa riferimento a quanto stabilito dall'Intesa (27 novembre 2014).

5. **Educatrice professionale:** attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. Programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività.
6. **Mediatrice interculturale:** fornisce servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.
7. **Avvocata:** rappresenta e tutela gli interessi di persone e organizzazioni nelle procedure legali e nei diversi gradi dei processi penali, civili e amministrativi; stila documenti, contratti e fornisce consulenze legali in materia di transazioni e di atti fra persone in vita. L'esercizio della professione di Avvocato è regolato dalle leggi dello Stato.
8. **Personale amministrativo:** personale che svolge il lavoro d'ufficio con funzioni non direttive. I loro compiti consistono nell'acquisire, trattare, archiviare e trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme o da regolamenti e nella verifica e corretta applicazione di procedure. Amministrano il personale, applicano procedure che comportano la circolazione di denaro; trascrivono e correggono documenti; effettuano calcoli e semplici rendicontazioni statistiche; forniscono al pubblico informazioni e servizi connessi alle attività dell'organizzazione o dell'impresa per cui operano. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo scolastico o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa.
9. **Altro:** Devono rientrare in questa categoria esclusivamente quelle figure professionali non riconducibili a quelle sopraelencate.

Corsi di formazione: sono considerati esclusivamente quelli specifici all'attività delle Case rifugio, vanno quindi esclusi i corsi come per esempio quelli di informatica non attinenti l'attività svolta dalla casa.

Le ripartizioni geografiche costituiscono una suddivisione geografica del territorio e sono così articolate:

Nord-ovest: comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

Nord-est: comprende Trentino-Alto Adige (Bolzano-Bozen, Trento), Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

Centro: comprende Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

Isole: comprendono Sicilia, Sardegna.